

Opposizione allo stato passivo - Verifica di stato passivo - Mancata domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo - Conseguenze - Possibilità di produrre l'originale nel corso del giudizio di opposizione - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

Il creditore che, in sede di verifica di stato passivo, non presenta una domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo, ex art. 96 l.fall., non può, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., ove non sia stato prodotto contestualmente con il deposito del ricorso, produrre tale originale nel corso del giudizio, invocando la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., essendo quella di presentare domanda di insinuazione al passivo c.d. "piena" (anziché con riserva) una scelta processuale direttamente a lui imputabile.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15911 del 14/06/2025 (Rv. 674897 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153